

CREDEM Venture cap ta

Prospetto Informativo

Prospetto informativo depositato presso la Consob in data 4 febbraio 2004.
L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ad accumulazione Credem Venture Capital, fondo mobiliare chiuso che investe prevalentemente in titoli di aziende italiane non quotate e già ben avviate, operative nei settori industriale e dei servizi. Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso. L'offerta di cui al presente prospetto è valida dal 09-02-2004 al 09-08-2005 fatta salva la possibilità di chiusura anticipata alle condizioni previste all'art. 8.1 del Regolamento di Gestione.



Definizioni

Nel presente prospetto informativo si intendono per:

- 1) T.U.F.
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria.
- 2) SGR
La società di Gestione del Risparmio Credem Private Equity SGR S.p.A.
- 3) CONSOB
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
- 4) FONDO
Il Fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso "Credem Venture Capital".
- 5) BANCA DEPOSITARIA
Credito Emiliano S.p.A., cui è affidata la custodia del patrimonio del Fondo.
- 6) REGOLAMENTO
Il regolamento di gestione del Fondo chiuso "Credem Venture Capital".
- 7) EURO
La valuta di denominazione del Fondo (1 Euro = Lit. 1936,27).
- 8) QUOTIDIANI
"Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".

Prospetto Informativo Credem Venture Capital

Indice

1	Premesse.....	pag. 2
1.1	Natura giuridica, caratteristiche e funzione economica del Fondo Comune d'investimento mobiliare chiuso.....	pag. 2
1.2	Funzioni svolte, rispettivamente, dalla SGR, dalla Banca Depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento.....	pag. 3
2	Il Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso.....	pag. 3
2.1	Dati relativi alla individuazione del Fondo.....	pag. 3
2.2	Caratteristiche del Fondo.....	pag. 4
2.3	Limiti/divieti agli investimenti posti dalle norme vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.....	pag. 6
2.4	Rischi connessi all'acquisto di quote del Fondo.....	pag. 6
2.5	Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota.....	pag. 7
2.6	Regime fiscale.....	pag. 8
2.7	Scritture contabili del Fondo.....	pag. 8
2.8	Revisione contabile.....	pag. 9
3	Le modalità di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione delle quote del Fondo.....	pag. 9
3.1	Partecipazione al Fondo.....	pag. 9
3.2	Sottoscrizione delle quote.....	pag. 9
3.3	Oneri a carico del sottoscrittore.....	pag. 10
3.4	Oneri a carico del Fondo.....	pag. 11
3.5	Modalità e termini di rimborso delle quote.....	pag. 11
4	I soggetti che intervengono nell'operazione e il rispettivo ruolo.....	pag. 12
4.1	La Società di Gestione.....	pag. 12
4.2	Soggetti che procedono al collocamento.....	pag. 18
4.3	Banca Depositaria.....	pag. 18
4.4	Società di revisione incaricata.....	pag. 18
5	Conflitti di interessi.....	pag. 19
6	Dichiarazione di responsabilità.....	pag. 19

Appendice A - Regolamento di Gestione

Appendice B - Modulo di sottoscrizione

1 Premesse

1.1 Natura giuridica, caratteristiche e funzione economica del Fondo Comune d'investimento mobiliare chiuso

I fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso sono disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (T.U.F.) e dai seguenti provvedimenti attuativi:

- Decreto del Ministero del Tesoro 24 maggio 1999 n. 228;
- Provvedimento della Banca d'Italia 1 luglio 1998;
- Provvedimento della Banca d'Italia 20 settembre 1999;
- Delibera Consob 1 luglio 1998 n. 11522;
- Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971;
- Delibera Consob 1 aprile 2003 n. 14015.

IL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Le caratteristiche essenziali del fondo comune di investimento mobiliare di tipo "chiuso", che lo contraddistinguono dal fondo comune di investimento mobiliare di tipo "aperto", sono le seguenti:

- il Fondo è connotato da una struttura chiusa conseguente alla circostanza che, da un lato, l'ammontare del fondo ed il numero delle relative quote viene prefissato al momento della sua costituzione, dall'altro, il rimborso delle quote interviene alla scadenza della durata del fondo, indicata al successivo paragrafo 2.1 del presente Prospetto. Il patrimonio del fondo è raccolto mediante un'unica emissione di quote (di eguale valore unitario); il rimborso delle quote potrà essere differito qualora il Fondo usufruisca della proroga di cui al successivo paragrafo 3.5. È comunque prevista la possibilità di effettuare rimborsi parziali (cfr. paragrafo 3.5);
- la politica di investimento del Fondo è orientata in misura prevalente verso l'acquisizione di partecipazioni in capitale di rischio di società non quotate che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori a quelli dei titoli quotati. In considerazione delle suddette caratteristiche il "FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO" costituisce una forma di investimento a medio-lungo termine, essenzialmente in capitale di rischio, rivolta a un pubblico di risparmiatori i quali, al fine di conseguire rendimenti adeguati, sono disposti a:
- immobilizzare le somme investite per periodi di tempo medio-lunghi;
- sopportare il rischio che l'investimento in quote del Fondo consegua risultati negativi, anche in misura rilevante.

1.2 Funzioni svolte, rispettivamente, dalla SGR, dalla Banca Depositaria e dai soggetti che procedono al collocamento

La SGR provvede, nell'interesse dei partecipanti al Fondo, agli investimenti, alle alienazioni ed alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti i valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel Fondo, alla distribuzione dei proventi e a ogni altra attività di gestione. Essa, inoltre, provvede a utilizzare strumenti di intervento e di controllo sulle società partecipate, nelle forme specificate nel Regolamento di gestione, ai fini della tutela dell'investimento effettuato, anche per preservarne le aspettative di smobilizzo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni la SGR assume verso i partecipanti al Fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario e su di essa incombe, in caso di controversia giudiziaria, l'onere di provare di aver agito diligentemente.

La Banca Depositaria custodisce il patrimonio del Fondo e nell'esercizio delle proprie funzioni deve:

- accertare che siano conformi alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza le operazioni di emissione e rimborso delle quote del Fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del Fondo;
- accertare che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
- eseguire le istruzioni della SGR, se non siano contrarie alla legge, al Regolamento del Fondo o alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza.

La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Il collocamento delle quote di partecipazione al Fondo può essere effettuato da banche o imprese di investimento autorizzate all'esercizio dell'attività di collocamento ex articolo 1 comma 5° lettera c) del T.U.F..

I rapporti tra la SGR, la Banca Depositaria e i partecipanti al Fondo sono disciplinati dal T.U.F., dai relativi regolamenti attuativi nonché dal Regolamento riportato in "Appendice A" al presente Prospetto, del quale costituisce parte integrante e necessaria.

2 Il Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso

2.1 Dati relativi alla individuazione del Fondo

Il Fondo Comune d'Investimento Mobiliare Chiuso oggetto del presente Prospetto è denominato:

CREDEM VENTURE CAPITAL - Fondo Comune d'Investimento Mobiliare Chiuso.

Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 27-02-2003.

L'ammontare del fondo è di 60 milioni di Euro, ripartito in nr. 1.200 quote da nominali Euro 50 mila ciascuna.

Il Fondo ha una durata di 10 anni.

La SGR può chiedere alla Banca d'Italia, alla scadenza del termine di durata del Fondo, un periodo di grazia di durata non superiore a 3 anni prorogabile di 3 (tre) anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

La Banca d'Italia ha approvato il Regolamento in data 8-08-2003.

2.2 Caratteristiche del Fondo

La politica di investimento viene attuata dalla SGR secondo quanto previsto dall'articolo 4 e seguenti del Regolamento, con l'obiettivo di conseguire rendimenti superiori a quelli di investimenti caratterizzati da minor rischio e migliore liquidabilità.

Per tale ragione le scelte di investimento saranno orientate alla massimizzazione dei rendimenti prospettici nella misura in cui ciò sia compatibile con il mantenimento di un profilo di rischio che la SGR riterrà accettabile nell'interesse dei sottoscrittori del Fondo.

Le decisioni di investimento del Fondo saranno prese dal Consiglio di Amministrazione della SGR sulla base di un approfondito esame del posizionamento strategico, dell'andamento operativo, economico e finanziario delle varie società e del loro prevedibile piano di sviluppo.

Gli investimenti saranno indirizzati prevalentemente verso imprese nazionali, non quotate e già ben avviate, operanti nel settore industriale e dei servizi. Eventuali investimenti all'estero avranno carattere residuale e non prioritario; essi saranno effettuati, in linea di massima, in Europa e nel Nord America, essendo necessario disporre di un quadro attendibile sulle prospettive dell'investimento e di un buon controllo sull'andamento della sua gestione, paragonabile a quello previsto per gli investimenti italiani del Fondo.

A giudizio della SGR, le caratteristiche del mercato italiano sconsigliano la preventiva determinazione della ripartizione percentuale degli investimenti fra i vari settori; tale scelta determinerebbe infatti un elemento di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare con conseguente possibile perdita di favorevoli occasioni di investimento per il Fondo.

La SGR potrà compiere, tenuto prioritariamente conto dell'interesse dei sottoscrittori, scelte di investimento in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il quale avrà l'onere di motivare la convenienza dell'operazione. Del pari, la società potrà concludere operazioni con parti correlate che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili relative alla SGR. Anche in tale ultimo caso la peculiarità dell'operazione verrà palesata ed esaminata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Gli investimenti saranno indirizzati prevalentemente verso imprese del settore industriale e dei servizi, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a) aziende di media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo. In tale ambito l'investimento del Fondo potrà essere realizzato contando sulla disponibilità di elementi di valutazione consuntivi e prospettici e sulla conseguente maggior prevedibilità dei risultati futuri;
- b) aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;

- c) aziende che presentano caratteristiche idonee a consentire operazioni di leveraged buy-out attraverso le quali si utilizza il meccanismo della leva finanziaria per l'assunzione di partecipazioni. Tali operazioni potranno essere effettuate anche facendo coinvestire i dirigenti interni o esterni all'azienda partecipata (management buy-out o buy-in). L'attiva partecipazione alla gestione del gruppo dirigente (cointeressato) consente al Fondo di puntare su livelli di rendimento sostanzialmente superiori a quelli propri di un normale investimento in capitale di rischio;
- d) aziende da poco avviate, subordinatamente all'esistenza di un favorevole rapporto fra rendimento previsto e rischio. Gli investimenti in tale tipo di aziende avranno carattere residuale e potranno avere luogo allorché la SGR ritenga che le caratteristiche specifiche dell'investimento possano ridurre complessivamente, in maniera sostanziale, il suo grado di rischio;
- e) aziende in temporanea difficoltà che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale o con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario. L'investimento in questa categoria di aziende - che avrà carattere residuale - è caratterizzato da minor prevedibilità dei risultati e conseguentemente da un maggior grado di rischio ma anche da maggior potenzialità di apprezzamento dei valori aziendali rispetto a quelli propri di investimenti a minor rischio;
- f) aziende quotate di medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro. L'orizzonte temporale a medio termine del fondo chiuso consente, infatti, di investire in titoli che altri investitori istituzionali sono costretti a trascurare a causa, per esempio, del lungo periodo di tempo necessario perché possa verificarsi un sensibile apprezzamento.

Il Fondo, oltre che negli strumenti finanziari quotati e non quotati di cui sopra, potrà investire in via temporanea il proprio patrimonio in:

- titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione;
- depositi bancari.

Il Fondo potrà, inoltre, detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

La SGR ritiene che la politica d'investimento sopra delineata consenta di utilizzare al meglio il know-how accumulato all'interno del Gruppo CREDEM e di ridurre adeguatamente il rischio dell'investimento.

In particolar modo Credito Emiliano S.p.A. attraverso la propria struttura centrale e periferica potrà agire efficacemente per l'individuazione e la segnalazione di opportunità di investimento e, conseguentemente, contribuirà in modo sostanziale agli obiettivi di riduzione del rischio dell'investimento.

L'obiettivo della riduzione del rischio sarà perseguito anche con il continuo monitoraggio dell'andamento delle società partecipate, attraverso la presenza di persone designate dalla SGR all'interno degli organi sociali, e dall'accesso a periodici rendiconti sull'andamento gestionale, nonché a preventivi economici e finanziari. L'importo di ciascun investimento in imprese non quotate sarà, di norma, compreso fra 1,5 e 5 milioni di Euro.

I proventi di gestione vengono di norma accumulati e contribuiscono all'accrescimento patrimoniale del Fondo. Qualora le condizioni dei mercati lo suggeriscano è facoltà della SGR, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, provvedere a distribuzioni annuali di proventi.

2.3 Limiti/divieti agli investimenti posti dalle norme vigenti e dalle prescrizioni della Banca d'Italia

Il Fondo d'investimento mobiliare chiuso deve sottostare, nell'attività di investimento, ai limiti e ai divieti stabiliti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni della Banca d'Italia.

Copia del documento relativo ai suddetti limiti/divieti sarà messa a disposizione dei partecipanti gratuitamente presso la sede della Banca depositaria.

2.4 Rischi connessi all'acquisto di quote del Fondo

Rischi generali

Il rischio relativo all'investimento in quote di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso consiste nel possibile decremento del valore della quota che, a sua volta, dipende dall'andamento dei titoli e delle altre attività finanziarie in cui il patrimonio del Fondo è investito.

Al riguardo, si sottolinea che il patrimonio del Fondo è investito in misura rilevante in partecipazioni in capitale di rischio di società non quotate che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori rispetto ai titoli quotati essenzialmente imputabili ai seguenti fattori:

- a) assenza di un sistema di controllo pubblicistico. Le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, la indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati;
- b) inesistenza di un mercato regolamentato. La mancanza di un mercato regolamentato comporta per il gestore del Fondo la non agevole valutazione, in mancanza di un prezzo di riferimento, dei titoli oggetto di compravendita. Tale fattore può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della quota. Occorre poi evidenziare che l'investimento in quote di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso prende avvio in un momento in cui la politica d'investimento costituisce un mero obiettivo del Fondo, non essendo ancora concretizzata in alcuno specifico impiego.

La mancanza di elementi concreti di riferimento circa l'effettiva attuazione della politica d'investimento e i relativi risultati fa sì che si accrescano i profili di indeterminatezza nella valutazione della proposta di investimento.

La stipulazione del contratto d'investimento in quote del suddetto Fondo implica l'assunzione dell'impegno a effettuare il pagamento, anche per importi particolarmente elevati, ad avvenuta chiusura del periodo di offerta, e quindi comporta la necessità di mantenere sufficientemente liquide le somme occorrenti fino a che la SGR non abbia proceduto al richiamo degli impegni, con il rischio che, qualora l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte nel periodo di offerta non risulti sufficiente, l'iniziativa concernente il Fondo sia annullata, con conseguente mancata utilizzazione, in impieghi alternativi, delle somme a tal fine mantenute liquide.

Vi è anche da considerare il rischio connesso alla durata tipicamente medio-lunga dell'investimento e, quindi, alla possibile variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della sottoscrizione delle quote. Parimenti legato alla durata medio-lunga dell'investimento è il rischio connesso alla circostanza per cui non vi è certezza di continuità nel tempo del management della SGR avuto a riferimento al momento dell'adesione.

Infine occorre tener presente che, per sua natura, il Fondo "chiuso" è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto della quota prima della scadenza.

Non essendo prevista la quotazione, le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali (cfr. paragrafo 3.5).

Rischi specifici

Alcuni tipi di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli generali sopra menzionati:

- le operazioni di leveraged buy-out contemplan spesso livelli d'indebitamento più elevati del normale e conseguentemente, rischi connessi alla gestione finanziaria dell'azienda partecipata;
- gli investimenti in aziende dove è previsto un ricambio generazionale/imprenditoriale, le iniziative in fase d'avvio e gli investimenti in imprese in temporanea difficoltà sono caratterizzati da una minore prevedibilità dei risultati e pertanto da un maggior grado di rischio;
- gli investimenti in titoli denominati in valuta estera presentano ulteriori rischi consistenti nell'oscillazione del rapporto di cambio, nell'eventuale limitatezza della convertibilità delle valute in cui sono determinati e nel rischio legato alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Come descritto al paragrafo 2.2, eventuali investimenti in aziende da poco avviate o all'estero, avranno natura residuale, in quanto possono comportare rischi connessi alla maggior mortalità delle iniziative in fase di avvio, o ai rapporti di cambio dell'Euro con altre valute (in caso di mancata copertura del rischio di cambio).

2.5 Valore complessivo del patrimonio del fondo e valore unitario della quota

I criteri di valutazione delle attività non quotate del Fondo saranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale di cui al paragrafo 2.7 del Prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti.

I criteri di valutazione delle altre attività saranno riportati nella relazione degli amministratori che corredata il rendiconto annuale. Per quanto concerne i criteri di calcolo della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del valore unitario, si rimanda all'art. 10 del Regolamento.

Il valore unitario della quota viene pubblicato con cadenza semestrale sui "quotidiani" il primo giorno non festivo del mese di Marzo e il primo giorno non festivo del mese di Settembre.

2.6 Regime fiscale

A norma dell'articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, il Fondo non è soggetto all'imposta sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.

Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la SGR preleva un ammontare pari al 12,5% del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.

Il risultato negativo della gestione di un periodo di imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione al risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo di imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo.

I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. In ordine ai proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, si rinvia al D. Lgs. n. 461/1997.

In caso di donazione e successione, i trasferimenti di quote di partecipazione al Fondo saranno eventualmente tassate sulla base delle normative vigenti.

2.7 Scritture contabili del Fondo

Oltre alle scritture prescritte dal Codice Civile per le società per azioni, ed ai sensi dell'art. 2, 1° comma lett. b, c del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 Maggio 1999 n. 228, la SGR redige i seguenti altri documenti e scritture contabili attinenti al Fondo:

- entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo;
- entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il Prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo, nonché del valore unitario delle quote.

Al momento della liquidazione del Fondo la SGR redigerà il Rendiconto finale, formulato sulla base di quanto stabilito dalla Banca d'Italia, che riporta anche il piano di riparto spettante ad ogni quota, pari al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote in cui è diviso il patrimonio del Fondo. Nel rendiconto è indicata la quota attribuibile in sede di liquidazione alla SGR.

Qualora la SGR effettui la distribuzione di proventi annuali, gli stessi saranno distribuiti entro il trentesimo giorno dall'approvazione del rendiconto annuale da parte del consiglio di amministrazione della SGR.

Per quanto riguarda le modalità di accesso dei partecipanti ai documenti di cui al presente paragrafo si rimanda all'art. 11, del Regolamento.

2.8 Revisione contabile

Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.F. e delle disposizioni ivi richiamate, le contabilità del Fondo e della SGR sono soggette obbligatoriamente a revisione.

La Società incaricata della revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul rendiconto del Fondo e sul bilancio di esercizio della SGR.

Per l'indicazione della società di revisione incaricata, della data di conferimento e della durata dell'incarico si rimanda al paragrafo 4.4 della sezione numero 4 del presente Prospetto.

3 Le modalità di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione delle quote del Fondo

3.1 Partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo è consentita a chiunque e avviene attraverso la sottoscrizione di quote dello stesso oppure tramite l'acquisto, a qualsiasi titolo, dei certificati rappresentativi delle quote medesime.

Le caratteristiche delle quote, la possibilità di ottenere il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati rappresentativi delle quote, sono indicate all'art. 7.1 del Regolamento.

La quota rappresenta il diritto del partecipante a concorrere ai proventi prodotti dalla gestione del Fondo nonché a ottenere, all'atto della liquidazione, una somma in denaro di valore pari alla frazione del patrimonio del Fondo (al valore che esso ha al momento della liquidazione) rappresentata dalla quota stessa.

3.2 Sottoscrizione delle quote

L'investimento nel Fondo può essere effettuato con versamenti d'importo minimo pari a Euro 50.000 (cinquantamila) o multipli di questa cifra.

Il periodo valido per la sottoscrizione delle quote di partecipazione al Fondo decorre dal 09-02-2004 e termina il 09-08-2005, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata secondo quanto indicato al punto 8.1 del Regolamento.

Ai fini dell'investimento in quote occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo-domanda di sottoscrizione indirizzato alla Credem Private Equity SGR S.p.A., contenuto quale "Appendice B" nel presente Prospetto di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Ai sensi dell'art. 8.6 del Regolamento di Gestione, il sottoscrittore deve versare l'importo relativo alle quote sottoscritte entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni o dalla data di ultimazione del riparto secondo le modalità stabilite all'art. 8.3 del Regolamento. La chiusura delle sottoscrizioni viene comunicata dalla SGR a mezzo Raccomandata A.R. o con pubblicazione di avviso sui quotidiani almeno 15 giorni prima della scadenza del termine massimo o della data di chiusura anticipata.

L'importo del versamento deve essere corrisposto mediante bonifico bancario, a favore di Credem Private Equity SGR S.p.A. Rubrica Fondo Credem Venture Capital, presso la Banca Depositaria, Filiale di Reggio Emilia o con le altre modalità di pagamento per i cui ulteriori dettagli si rimanda all'art. 8.7 del Regolamento.

In caso di mancato pagamento delle quote sottoscritte, le somme già versate dall'investitore si intendono acquisite a titolo di penale. Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se le sottoscrizioni raccolte raggiungono un ammontare inferiore a Euro 36 milioni, la SGR, si riserva la facoltà di procedere al ridimensionamento del Fondo con le modalità stabilite dall'art. 8.4 del Regolamento o di comunicare l'abbandono del progetto come indicato nell'art. 8.5 del Regolamento. In caso di ridimensionamento del Fondo, e ai sensi dell'art. 8.4 del Regolamento, gli investitori potranno esercitare il diritto di recesso.

Nel caso in cui il Fondo venga sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR ha la facoltà, dandone notizia alla Banca d'Italia, di procedere all'aumento del patrimonio del Fondo e alla modifica del Regolamento.

Gli investitori vengono informati del sopra citato aumento di patrimonio con le modalità stabilite nell'art. 8.3 del Regolamento.

Per quanto concerne i criteri di riparto adottati qualora la SGR non intenda aumentare il patrimonio del Fondo, si rimanda ai contenuti dell'art. 8.3 del Regolamento.

Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8.10 del Regolamento, la SGR si impegna, alla luce dell'art. 61 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, ad inviare agli investitori una lettera di conferma dell'avvenuto investimento entro 7 giorni dall'inizio dell'operatività del Fondo.

3.3 Oneri a carico del sottoscrittore

Sono a carico del sottoscrittore:

- la commissione di collocamento, da riconoscere a terzi, pari all'1,25%;
- i costi sostenuti dalla SGR per l'eventuale emissione o per la trasformazione dei certificati nella misura di Euro 100 per ogni certificato;
- le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al domicilio del sottoscrittore.
- le eventuali imposte, tasse e oneri che per legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote.

L'importo relativo alla commissione di collocamento sarà sommato all'importo nominale delle quote sottoscritte e dovrà essere interamente corrisposto all'atto del primo versamento.

Non sono previste agevolazioni finanziarie con riguardo al meccanismo di computo degli oneri di sottoscrizione delle quote, né altre misure promozionali.

3.4 Oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- la provvigione di gestione a favore della SGR per l'attività svolta, pari al 2,50% su base annua per tutto il periodo di durata del Fondo. Detta provvigione è corrisposta in rate semestrali anticipate e viene applicata al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione semestrale, computando gli investimenti in titoli non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate. Per il primo semestre o frazione di semestre la commissione è commisurata all'importo dei versamenti acquisiti;
- il compenso da riconoscere in via semestrale anticipata, alla Banca Depositaria, per le funzioni da questa svolte nella misura dello 0,125% su base annua, sull'ammontare del valore complessivo netto del Fondo determinato secondo i criteri stabiliti al punto precedente;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, nonché quelle del Rendiconto finale di liquidazione;
- il 20% di quanto residua del risultato netto della gestione del Fondo, come definito all'art. 13.6 del Regolamento da riconoscere alla SGR, dopo aver attribuito agli investitori una quota di tale risultato pari al 3,5% annuo semplice dell'investimento iniziale in proporzione alle quote possedute come definito all'art. 13.7 del Regolamento;
- tutti gli altri oneri specificati all'art. 9.1 del Regolamento del Fondo.

3.5 Modalità e termini di rimborso delle quote

E' previsto che la SGR nell'interesse dei partecipanti, possa effettuare rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, con le modalità indicate all'art. 8.12 del Regolamento.

Alla scadenza del Fondo la SGR procede al rimborso degli importi agli aventi diritto entro il termine massimo di 6 mesi, secondo quanto previsto all'art. 13.9 del Regolamento.

Nel corso del periodo di liquidazione la SGR, così come previsto dallo stesso art. 13.4 del Regolamento, può procedere al rimborso parziale delle quote in misura proporzionale agli aventi diritto.

Qualora lo smobilizzo non venga completato entro il termine di durata del Fondo, la SGR può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di una proroga del termine di durata del Fondo, non superiore a tre anni, per condurre a termine lo smobilizzo degli investimenti.

Le modalità di liquidazione saranno riportate nel Rendiconto finale del Fondo.

La SGR comunica agli investitori, tramite pubblicazione di avviso sui "quotidiani":

- l'inizio della procedura di liquidazione;
- l'eventuale concessione di una proroga del termine di durata del Fondo da parte della Banca d'Italia;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale.

4 I soggetti che intervengono nell'operazione e il rispettivo ruolo

4.1 La Società di Gestione

La "Credem Private Equity SGR S.p.A.", costituita a Reggio Emilia il 10-06-2002 con atto di repertorio n. 22783 del Notaio Dottor Gian Marco Bertacchini, iscritto presso il Collegio Notarile di Reggio Emilia, è autorizzata ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed è iscritta al n. 158 dell'Albo delle SGR previste all'art. 35 del sopra citato Decreto Legislativo.

La sede legale è in Reggio Emilia, via Che Guevara 4.

La durata della società è fissata al 31-12-2050.

La società chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

Il capitale sociale è di Euro 1.500.000, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 1.500.000 azioni del valore di Euro 1 cadauna.

Gli azionisti della società sono Credito Emiliano S.p.A. con una quota dell'80% e Banca Euromobiliare S.p.A. con una quota del 20%.

La SGR fa parte del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

Enrico Corradi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nato a Reggio Emilia il 17-07-1956, laureato in Economia e Commercio, è Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Reggio Emilia e Revisore Contabile. Egli ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Credito Emiliano Holding S.p.A. - Amministratore
- Credito Emiliano S.p.A. - Amministratore
- Banca Euromobiliare S.p.A. - Amministratore
- Banca Euromobiliare (Suisse) S.A. - Presidente e Membro del Comitato Esecutivo
- Abaxbank S.p.A. - Presidente
- Euromobiliare Corporate Finance S.p.A. - Amministratore
- Euromobiliare S.I.M. S.p.A. - Amministratore
- Istifid S.p.A. - Amministratore
- Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. - Amministratore

Lucio Zanon di Valgiurata

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nato a Torino il 10-08-1956, laureato in Giurisprudenza, ha successivamente conseguito il titolo di Master of Laws presso la London School of Economics. Ha esercitato la professione legale presso lo Studio Legale Ferrari di Milano (1981-1983) e lo Studio Legale Associato Magrone, Gorla, Pasinetti, Brosio e Casati di Milano (1984-1985).

È stato Presidente ed Amministratore Delegato della Pettinatura di Varrone di Biella (1986-1989). Egli ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Credito Emiliano S.p.A., Amministratore e membro del Comitato Esecutivo;
- Abaxbank S.p.A., Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo;
- Fenera Holding S.p.A., Vice Presidente;
- Camfin S.p.A., Amministratore;
- G.I.M. S.p.A., Amministratore;
- Allianz Subalpina Assicurazioni S.p.A., Amministratore;
- Morval Bank & Trust Cayman Ltd., Amministratore;
- Cogeti S.I.M. S.p.A., Amministratore;
- Credito Emiliano Holding S.p.A., Amministratore;
- Credem International (Lux) S.A., Presidente;
- Euromobiliare International Fund Sicav, Presidente;
- Fenera Holding International S.A., Amministratore Delegato;
- FEN-Greenfield S.A., Amministratore Delegato;
- Fener@ Web S.A., Amministratore Delegato;
- Fenera Advisors Ltd., Amministratore Delegato;
- Willerfunds Management Company S.A. (Lux), Amministratore;
- Banca Euromobiliare S.p.A., Amministratore;
- Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Amministratore;
- Euromobiliare Alternative Investments SGR S.p.A., Presidente.

Daniele Molinaro

Amministratore Delegato

Nato a Fontanellato (PR) il 18-09-59, laureato in Economia e Commercio, responsabile dell'area di Corporate Finance in Credito Emiliano S.p.A. dove ha ricoperto le funzioni di responsabile delle aree di Product Management e Segment Management per il mercato Imprese. In precedenza è stato Direttore della Pianificazione Strategica, nel Gruppo Editoriale Maxwell presso Panini S.p.A.; Responsabile della pianificazione in Italgel S.p.A. nota per i marchi Motta, Antica Gelateria del Corso, Surgela, Valle degli Orti. Egli ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Interconsult S.A. - Amministratore.

Maurizio Esposito

Amministratore Delegato

Nato a Bari il 02-07-1967, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bari, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Ha successivamente conseguito il Master in Business Administration (MBA) organizzato dalla Luiss (Roma) con specializzazione in Finanza Straordinaria.

Ha svolto una significativa esperienza (1994-2001) in Euromobiliare Corporate Finance S.p.A. nel ruolo di Direttore gestendo numerosi incarichi nei settori Merger & Acquisition, Debt Recovery ed Acquisition Finance. Da Dicembre 2001 a Giugno 2003 ha ricoperto il ruolo di Investment Manager presso Quadrivio SGR, società di gestione dell'omonimo fondo chiuso valutando oltre cento opportunità di investimento e perfezionandone tre.

Giorgio Medici

Amministratore

Nato a Reggio Emilia il 09-08-1942, laureato in Giurisprudenza, ha successivamente conseguito il titolo di Master in "Advanced International Studies" Johns Hopkins University. Ha ricoperto gli incarichi di Amministratore Delegato e Direttore Generale di SOFIPA S.p.A. (1984-1994), Direttore Centrale di FIME S.p.A. (1979-1984), Dirigente della GEPI S.p.A., Dirigente della GULF e WESTERN, Accounting Manager della MASSEY FERGUSON. Egli ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Euromobiliare Corporate Finance S.p.A., Vice Presidente e Amministratore Delegato;
- Euromobiliare Fiduciaria, Amministratore.

Marco Braglia

Amministratore

Nato a Reggio Emilia il 19-06-1955, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto la carica di Consigliere presso le società Euromobiliare Corporate Finance S.p.A. (1998-2001) e Banca dei Laghi S.p.A. (1999-2002). È responsabile del Servizio Crediti di Credito Emiliano S.p.A. dal 1995. Egli ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Credemfactor S.p.A., Amministratore;
- Credemleasing S.p.A., Amministratore;
- Abaxbank S.p.A., Amministratore e membro del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2003 è così composto:

Gianni Tanturli

Presidente del Collegio Sindacale

Nato a Reggio Emilia il 17-07-1964, laureato in Economia e Commercio, iscritto al registro dei Revisori Contabili, ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Credito Emiliano S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Credito Emiliano Holding S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Credemtel S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Euromobiliare Alternative Investments SGR S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale;
- Euromobiliare Sim S.p.A., Sindaco Effettivo.

Giulio Morandi

Sindaco Effettivo

Nato a Correggio (RE) il 21-02-1973, laureato in Giurisprudenza, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Alcom S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Megatel S.p.A., Presidente Collegio Sindacale;
- SIGMA S.c.a r.l., Presidente del Collegio Sindacale;
- Veroni Prosciutti S.p.A., Sindaco Effettivo.

Giuseppe Piroli

Sindaco Effettivo

Nato a Parma il 22-05-1958, laureato in Economia e Commercio, iscritto al registro dei Revisori Contabili, ricopre attualmente, al di fuori della Società, le seguenti cariche significative in relazione a quest'ultima:

- Parmafactor S.p.A., Sindaco Effettivo;
- Chiesi Farmaceutici, Sindaco Effettivo;
- Schlumberger Italiana S.p.A., Sindaco Effettivo.

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

La società non aderisce a codici deontologici predisposti da associazioni di categoria.

In tema di corporate governance la società si uniforma alle disposizioni di legge in vigore.

I partecipanti al Fondo hanno, pertanto, diritto di riunirsi in assemblea al fine di deliberare sulle materie di cui all'art. 37, comma 2-bis, D. Lgs n. 58/1998, così come modificato dall'art. 47-bis L. n. 269/2003, ossia sulle materie indicate nel regolamento di cui all'art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 e, in ogni caso, sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione alla quotazione ove non sia prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione, secondo le modalità ivi indicate. I partecipanti che intendano richiedere la convocazione dell'assemblea dovranno fare pervenire apposita istanza al Consiglio di Amministrazione della SGR a mezzo di raccomandata A.R., la quale dovrà contenere la specifica indicazione delle materie sulle quali si intende riunire l'assemblea, la percentuale delle quote del fondo possedute dai richiedenti e l'espressa dichiarazione dell'assenza di vincoli sulle quote. L'istanza, con sottoscrizione autografa di tutti i richiedenti, dovrà essere corredata dalla copia di validi documenti di identità dei rispettivi sottoscrittori.

L'assemblea dei partecipanti al Fondo non potrà essere tenuta con mezzi di comunicazione a distanza (quali, a titolo meramente esemplificativo, video-conferenza, tele-conferenza) e si riunirà nel luogo e nella data fissati dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle esigenze organizzative del Fondo e della SGR, tenuto conto dell'interesse precipuo degli investitori.

Per l'ipotesi in cui alla richiesta di convocazione come sopra formulata non faccia seguito alcuna deliberazione assembleare comportante variazioni rispetto allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento della richiesta, la convocazione e l'assemblea si intenderanno effettuate nell'interesse esclusivo dei richiedenti, i quali ne sosterranno, in solido, tutte le relative spese, salvo diverse disposizioni di legge e/o degli Organi di Vigilanza competenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente prospetto si rinvia a tutte disposizioni di legge vincolanti e imperative via, via in vigore.

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento la SGR nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio rappresentata dalla liquidità e dai titoli quotati.

Soggetti che attendono alle scelte effettive di investimento

Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile dell'attività di gestione e, in particolare delibera in ordine alle attività di investimento e disinvestimento del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe operative per l'attuazione delle decisioni di investimento a propri membri e a dirigenti della SGR, ferma restando, in via generale, l'attribuzione delle responsabilità gestorie al consiglio medesimo.

Conformemente alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, la SGR si è dotata di uno specifico regolamento interno per la gestione degli investimenti il quale disciplina il processo decisionale e le competenze dei soggetti che vi partecipano.

Con le modalità stabilite nel regolamento interno per la gestione degli investimenti, agli Amministratori Delegati competono i poteri di presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di investimento e di relazionare in merito alle operazioni effettuate, nonché sull'andamento delle società partecipate.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato Tecnico Consultivo, organo che ha il compito di:

- analizzare ed esprimere il proprio parere motivato, non vincolante in merito all'opportunità di attivare un'istruttoria di valutazione approfondita delle opportunità di investimento;
- analizzare ed esprimere il proprio parere motivato, non vincolante in merito alle proposte di investimento e disinvestimento;
- esprimere un parere circa la rilevanza di eventuali interessi in conflitto, tenuto prioritariamente conto degli interessi dei sottoscrittori;
- trasmettere i pareri emessi al Consiglio di Amministrazione della SGR.

Presidi Organizzativi posti in essere per la gestione di potenziali conflitti di interessi

Per quanto attiene ai profili organizzativi per il governo dei conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione della SGR, nel deliberare le scelte di investimento/disinvestimento in conformità con la procedura precedentemente descritta, vigila per l'individuazione dei conflitti stessi.

In primo luogo si rappresenta che i pareri espressi dal Comitato Tecnico Consultivo non hanno efficacia vincolante rispetto alle deliberazioni sulle proposte di investimento/disinvestimento che dovrà assumere al riguardo in totale autonomia il Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento interno per la gestione degli investimenti deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, prevede che le proposte di investimento pervengano complete di tutti gli elementi informativi atti ad evidenziare la presenza di interessi in conflitto nelle sedute consiliari che presiedono alla delibera degli investimenti.

Per effetto di quanto sopra le proposte di investimento sono trasmesse al Comitato Tecnico Consultivo e alla funzione di Controllo Interno.

Il Comitato Tecnico Consultivo nella formulazione del proprio parere si deve esprimere anche in merito alla presenza e alla rilevanza di interessi in conflitto.

La funzione di Controllo Interno della SGR è affidata alla società Credemholding S.p.A., la quale svolge già un'attività consultiva e di presidio in materia di conflitto di interessi a livello dell'intero Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem, al fine di consentire alle singole Società di ottemperare agli obblighi previsti al riguardo dal Testo Unico della Finanza e dai relativi regolamenti attuativi.

La funzione di Controllo Interno effettua una sistematica attività di monitoraggio di numerose fattispecie operative e societarie che dovessero emergere in capo alle varie Società, finalizzata alla rilevazione e gestione di situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Ricevendo le proposte di investimento, tale funzione verificherà l'esistenza di eventuali relazioni, rapporti o altre fattispecie di potenziale conflitto di interessi relativamente all'azienda target di investimento (o al relativo gruppo di appartenenza), fornendo le necessarie informazioni di ritorno al Consiglio di Amministrazione della SGR stessa.

Per effetto delle procedure stabilite dal regolamento interno per la gestione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione della SGR ove ravvisi, rispetto ad una determinata operazione, un interesse in conflitto diretto o indiretto con quello del Fondo, dovrà assumere all'unanimità la delibera, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed evidenziandone a verbale le motivazioni, potrà:

- a) non deliberare la proposta di investimento;
- b) acconsentire all'effettuazione dell'operazione di investimento solo a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento del Fondo avuto, in particolare riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. In tale ipotesi la decisione del Consiglio di Amministrazione - ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 2, del regolamento Consob del 1° luglio 1998 n.11522 - è comunque improntata all'esigenza di garantire che "il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti".

Le operazioni di investimento sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al quale spetta la scelta definitiva degli investimenti da effettuare a seguito dei risultati del lavoro svolto dai dipendenti della società, sotto la responsabilità del direttore e dell'amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di Comitati tecnici consultivi di cui possono far parte anche soggetti esterni alla SGR (al momento, peraltro, tali Comitati non sono stati costituiti).

Per ogni esigenza informativa i partecipanti possono contattare gli esponenti della SGR ai seguenti recapiti:
Tel. 0522 323123, fax 0522 983908 o al sito internet: www.credemprimeq.it

4.2 Soggetti che procedono al collocamento

Il Fondo è collocato dai seguenti soggetti:

- CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia S. Pietro, 4 - 42100 Reggio Emilia
- BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.
Via Santa Margherita, 9 - 20121 Milano

i quali operano tramite i propri sportelli e anche tramite i propri promotori finanziari.

4.3 Banca Depositaria

La funzione di Banca Depositaria è svolta da:

Credito Emiliano S.p.A. con sede sociale in via Emilia S. Pietro, 4 - 42100 Reggio Emilia.

4.4 Società di revisione incaricata

Con delibera assembleare del 28-04-2003, Credem Private Equity SGR S.p.A. ha conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2003-2005, l'incarico di revisione contabile del bilancio della Società di Gestione e del rendiconto annuale della gestione del Fondo Mobiliare Chiuso Credem Venture Capital.

5 Conflitti di interessi

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può compiere operazioni di investimento in cui la SGR abbia direttamente o indirettamente un interesse di conflitto.

La SGR è dotata di procedure interne per evidenziare, preventivamente alle decisioni di investimento, eventuali interessi in conflitto al proprio Consiglio di Amministrazione, che le esaminerà tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei sottoscrittori del Fondo.

Nel rispetto delle procedure interne sopra menzionate e della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere investimenti con controparti che hanno rapporti di finanziamento o altri rapporti di affari con le società del Gruppo Credito Emiliano Credem. Tutti i collocatori del Fondo appartengono al Gruppo Credito Emiliano e per la loro attività percepiscono una quota delle commissioni stabilite nel Regolamento di Gestione.

La SGR potrà avvalersi dei servizi di altre società del Gruppo Credito Emiliano per ottenere studi di mercato, analisi di business e segnalazioni di opportunità di investimento. Tali servizi verranno dalla SGR attivati mediante specifici accordi e remunerati assicurando un equo trattamento del Fondo e garantendo ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 2, del regolamento Consob del 1° luglio 1998 n. 11522- che "il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti".

Il servizio di Banca Depositaria è effettuato da Credito Emiliano S.p.A.

La SGR ha inoltre affidato, con specifici accordi di servizio a Società del Gruppo Credito Emiliano le seguenti attività :

- la Funzione di Controllo Interno al servizio Auditing di Gruppo di Credemholding S.p.A.;
- i servizi di segreteria e affari societari alla relativa funzione di Credito Emiliano S.p.A.;
- il servizio amministrazione del personale a Credito Emiliano S.p.A.

6 Dichiarazione di responsabilità

La SGR si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nel presente prospetto informativo.

Dottor Enrico Corradi
Presidente di Credem Private Equity SGR S.p.A.

Dottor Gianni Tanturli
Presidente del Collegio Sindacale di Credem Private Equity SGR S.p.A.

Appendice A

Regolamento di Gestione Credem Venture Capital

Indice

Art. 1	Denominazione del Fondo	pag. 21
Art. 2	Durata del Fondo	pag. 21
Art. 3	Scopo del Fondo.....	pag. 21
Art. 4	Caratteristiche del Fondo.....	pag. 22
Art. 5	Società di Gestione	pag. 25
Art. 6	Banca Depositaria.....	pag. 27
Art. 7	Certificati di Partecipazione.....	pag. 28
Art. 8	Partecipazione al Fondo.....	pag. 29
Art. 9	Regime delle Spese	pag. 33
Art. 10	Calcolo e pubblicazione del valore della quota	pag. 35
Art. 11	Scritture Contabili	pag. 36
Art. 12	Modifiche regolamentari	pag. 36
Art. 13	Liquidazione del Fondo.....	pag. 37
Art. 14	Conflitti di interesse.....	pag. 40
Art. 15	Revisione Contabile.....	pag. 40
Art. 16	Foro Competente.....	pag. 40

Art. 1 Denominazione del Fondo

La Società di Gestione del Risparmio Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito anche "Società di Gestione") ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27-02-2003 ed ai sensi del Decreto 228/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato Credem Venture Capital.

Art. 2 Durata del Fondo

La durata del Fondo è fissata in 10 anni a decorrere dalla data di avvio del periodo di richiamo degli impegni secondo quanto indicato nel successivo art. 8.6, con scadenza successiva al compimento del 10° anno. E' facoltà della Società di Gestione di richiedere alla Banca d'Italia alla scadenza del termine di durata del Fondo un periodo di grazia non superiore a 3 anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

Art. 3 Scopo del Fondo

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali prevalentemente in strumenti finanziari non quotati (incluse le obbligazioni convertibili, e cum warrant, in azioni dello stesso emittente), opportunamente diversificati con l'obiettivo di realizzare plusvalenze in sede di disinvestimento degli stessi.

Il Fondo intende investire e successivamente dismettere, partecipazioni assunte in conformità a quanto previsto nell'art. 4.1 lettera a. Per un maggior dettaglio in relazione alla rischiosità degli investimenti si rimanda al paragrafo successivo.

Art. 4 Caratteristiche del Fondo

4.1 Oggetto dell'investimento

La Società di Gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolgerà la propria attività di gestione prevalentemente nell'ambito di:

- a) strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati rappresentati da azioni ovvero da obbligazioni convertibili, ovvero da altri titoli rappresentativi di partecipazioni minoritarie o di maggioranza prevalentemente di piccole e medie imprese. Questa tipologia di investimenti rappresenta la parte prevalente su cui verrà investito il patrimonio del Fondo, ferma restando la possibilità di investire in altre tipologie di seguito specificate. A tal fine il Fondo potrà partecipare ad operazioni di "Management" o "leveraged buy out/in";
- b) strumenti finanziari quotati denominati in Euro, quotati su mercati ufficiali o regolamentati dei paesi OCSE, titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione e in altri strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità;
- c) altri strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati anche denominati in valuta estera, la cui rilevanza nel patrimonio del Fondo sarà determinata, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari;
- d) depositi bancari.

In via accessoria alle operazioni di investimento ordinariamente svolte, il Fondo può concedere prestiti senza vincoli di forma tecnica, a condizione che gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del Fondo di partecipazioni (es. concessioni di finanziamenti soci, partecipazione ad altre operazioni di finanziamento assimilabili ad investimenti in capitale di rischio o ad operazioni di "bridge financing" e di leverage buy-out ecc.). L'ammontare dei prestiti unitamente al valore dell'investimento in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente non potrà superare il 20% del totale delle attività del patrimonio del Fondo.

4.2 Patrimonio del Fondo

L'ammontare del Fondo è stabilito in Euro 38,5 Milioni ed è diviso in 770 quote da nominali 50.000 Euro cadauna. Le quote non possono essere frazionate neppure successivamente.

4.3 Destinatari delle quote

La partecipazione al Fondo è consentita a chiunque, agli investitori istituzionali (categorie di soggetti individuati all'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del Ministro del Tesoro 24 maggio 1999 n.228) e al pubblico dei privati risparmiatori.

4.4 Forma del Fondo

Il Fondo ha forma "chiusa" ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti secondo quanto stabilito agli artt. 2, 8.12 e 13 del presente Regolamento.

4.5 Politiche di investimento

4.5.1 Indirizzi di investimento

Tutti gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi.

a) gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in Italia e riguarderanno principalmente piccole e medie aziende, già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, avendo cura di strutturare il portafoglio delle partecipazioni applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi.
Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare.

In via non prioritaria potranno essere effettuati anche investimenti all'estero o in aziende da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento;

b) la scelta delle aziende in cui investire avverrà di massima in base ai seguenti criteri:

- aziende di piccola e media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo;
- aziende in temporanea difficoltà, che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario;
- aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;
- aziende che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (leveraged buy out) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (management buy in o buy out);
- aziende quotate di medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro.

Il profilo temporale del Fondo consente di investire in titoli trascurati a causa dell'insufficiente spessore da altri investitori istituzionali.

L'importo di ciascun investimento in imprese non quotate sarà, di norma, compreso tra 1,5 e 5 milioni di EURO.

Ogni investimento non potrà eccedere il 20% del patrimonio complessivo del Fondo e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione degli investimenti mobiliari, il tutto nella più rigorosa osservanza delle disposizioni e dei limiti dettati dalla Banca d'Italia.

Il Fondo si riserva il diritto di coinvestimento in altri fondi e iniziative in cui risulti essere coinvolto il gruppo Credem.

4.5.2 - Aree geografiche di interesse

Il Fondo investe prevalentemente in Italia ma può effettuare anche investimenti all'estero che avranno carattere residuale e saranno effettuati in linea di massima, in Europa e nel Nord America, essendo necessario disporre di un quadro attendibile sulle prospettive dell'investimento e di un buon controllo sull'andamento della sua gestione, paragonabile a quello previsto per gli investimenti italiani del Fondo. La Società di Gestione, nel caso in cui effettui investimenti mobiliari all'estero, attiverà adeguati strumenti di copertura del rischio di cambio qualora il rating collegato alla richiesta di fondi sui mercati internazionali del Paese nella cui valuta è espresso l'investimento sia al di sotto dell'area A in base alle classifiche di almeno una delle Agenzie internazionali Moody's e Standard and Poor's.

4.6 Proventi della gestione

4.6.1 - Criteri per la determinazione dei proventi di gestione

Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili, generati annualmente, al netto da imposte anche derivanti da disposizioni di leggi future, e indicati nel rendiconto - sezione reddituale - che la Società di Gestione deve redigere entro 60 giorni dalla fine di ogni anno.

4.6.2 - Accumulazione e distribuzione dei proventi di gestione

Il Fondo è ad "accumulazione dei proventi" e pertanto i proventi derivanti dalla gestione, incluse le plusvalenze, se realizzate, sono accumulati e ripartiti tra gli aventi diritto in sede di liquidazione del Fondo secondo le previsioni del successivo articolo 13.

Qualora le condizioni dei mercati lo suggeriscano è facoltà della Società di Gestione, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, provvedere a distribuzioni annuali di proventi. I proventi distribuibili sono pari ai proventi netti (utili dopo le imposte e dopo gli accantonamenti a copertura di future imposte). La misura dei proventi da distribuire viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che illustra nel rendiconto di gestione i criteri da tal fine adottati.

4.6.3 - Tempi per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto

I proventi sono distribuibili agli aventi diritto con valuta per il pagamento entro il trentesimo giorno dall'approvazione del rendiconto annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. La Banca Depositaria provvede, alla distribuzione dei proventi, in proporzione delle quote possedute da ciascun partecipante.

4.6.4 - Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto

L'annuncio dell'eventuale pagamento dei proventi viene effettuato annualmente in coincidenza con il deposito e l'affissione del rendiconto della gestione del Fondo, di cui all'art. 11.1 relativo all'anno precedente e mediante pubblicazione sui quotidiani indicati all'art. 10.3.

4.6.5 - Prescrizione dei proventi periodici

I proventi di gestione non riscossi si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data di riconoscimento agli aventi diritto indicata all'art. 4.6.3.

Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di cui all'art. 13.2.1, detti proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.

Art. 5 Società di gestione

5.1 Denominazione, sede, funzioni

Società di Gestione del Fondo è Credem Private Equity SGR S.p.A. con Sede Sociale in via Che Guevara, 4 - 42100 Reggio Emilia, iscritta al n.158 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98. La Società di Gestione svolge sia la funzione di promotore che la funzione di gestore del Fondo.

5.2 Organo responsabile dell'attività gestoria

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri od a un comitato esecutivo in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento riguardanti i beni del Fondo.

Il consiglio, compatibilmente con la percentuale di capitale assunta nelle Società Partecipate, porrà in essere tutte quelle iniziative tese a svolgere un ruolo, per quanto possibile, attivo ovvero di intervento nella gestione delle Società Partecipate designando, all'occorrenza, una o più persone di suo gradimento negli organi sociali delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può istituire dei Comitati Tecnici Consultivi di cui possono far parte soggetti esterni alla società. Le deliberazioni dei Comitati Tecnici Consultivi non comportano comunque esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

5.3 Deleghe a soggetti esterni

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, compatibilmente con lo statuto e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio rappresentata dalla liquidità e dai titoli quotati. Tali soggetti possono anche appartenere allo stesso gruppo cui appartiene la Società di Gestione. Per l'esecuzione delle operazioni il delegato si attiene alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli di tempo dai competenti organi della Società di Gestione ovvero opera dopo aver ottenuto il preventivo assenso dagli stessi.

La delega:

- non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, pertanto il delegato per l'esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dai competenti organi della Società di Gestione;
- ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla Società di Gestione e ha carattere non esclusivo;
- prevede, con riferimento all'incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti della Società di Gestione, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;
- prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Banca Depositaria.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

L'esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla Società di Gestione.

5.4 Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra Società di Gestione

Qualora, previa autorizzazione della Banca d'Italia, vengano effettuate operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione del Risparmio che comportino la prosecuzione della gestione del Fondo a cura di Società di Gestione con diversa denominazione sociale, oppure qualora la gestione del Fondo sia comunque affidata ad altra Società di Gestione, i partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che la hanno determinata mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale indicati all'art. 10.3 anche ai fini della conseguente modifica regolamentare.

In ogni caso, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Società di Gestione designata a proseguire la gestione del Fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

5.5 Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione

Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella composizione dei soggetti che esercitano il controllo della Società di Gestione, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 23 del D. Lgs. 1.9.1993 n° 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), sarà data informativa ai partecipanti mediante pubblicazione almeno una volta sui quotidiani di cui all'art. 10.3, il cui onere è a carico della Società di Gestione.

Art. 6 Banca Depositaria

6.1 Individuazione della Banca Depositaria

L'incarico di Banca Depositaria (di seguito anche "la Banca") è conferito al Credito Emiliano S.p.A. con Sede Legale in via Emilia San Pietro, 4 - 42100 Reggio Emilia.

6.2 Rapporti con la Banca Depositaria

6.2.1 La Banca Depositaria è incaricata del Regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione dei fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D. Lgs 58/98, dai regolamenti attuativi e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e del Regolamento.

6.2.2 Le funzioni di emissione, avvaloramento e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati, sono svolte presso la Banca Depositaria.

6.2.3 Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della Società di Gestione, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito i titoli ed i valori dei Fondi a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dall'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D. Lgs 58/98.

6.2.4 La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

6.2.5) L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. La Banca Depositaria può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria dei Fondi, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla Società di Gestione e dall'Organo di Vigilanza e non siano trascorsi i termini di cui all'art. 12.2.

6.2.6) I rapporti fra la Società di Gestione e la Banca Depositaria sono definiti dalle vigenti leggi e ulteriormente regolati da apposita convenzione che specifica, fra le altre cose, le procedure volte a consentire alla Banca il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni ed il corrispettivo pattuito.

Art. 7 Certificati di partecipazione

7.1 Valore delle quote

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è di 50.000 Euro, le quote tutte di uguale valore e di uguale diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore; l'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati (da nominativo al portatore o viceversa) ovvero il loro frazionamento o raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 100 per ogni certificato emesso. L'emissione di certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale della quota o suoi multipli.

Ogni certificato è corredato da 20 cedole numerate da utilizzarsi per la riscossione dei proventi posti in distribuzione nonché per l'esercizio del diritto a rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti.

In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli investitori eventualmente raggruppate per soggetti collocatori.

L'investitore può, in ogni momento, richiedere l'emissione del certificato singolo; la Banca può procedere - senza oneri per l'investitore e per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

7.2 Accettazione del Regolamento

La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo, comporta in ogni caso l'accettazione del Regolamento del Fondo.

Art. 8 Partecipazione al fondo

8.1 Sottoscrizione delle quote

La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle quote del Fondo ovvero tramite l'acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle quote.

La Società di Gestione potrà sottoscrivere quote di partecipazione al Fondo, con il proprio patrimonio, per un importo almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente.

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo è pari a 50.000 (cinquantamila) Euro.

L'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è pari ad 1 (una) quota.

Il patrimonio del Fondo chiuso deve essere raccolto con un'unica emissione di quote di uguale valore unitario.

La sottoscrizione delle quote può avere luogo presso la Sede Sociale della Società di Gestione, presso le dipendenze specificatamente autorizzate delle altre banche incaricate del collocamento, oppure tramite i promotori finanziari delle società abilitate per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione.

La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo e indirizzata alla Società di Gestione direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, la qualifica di investitore professionale o pubblico indistinto, l'importo che si intende versare, le istruzioni per la consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte.

Con la sottoscrizione, gli investitori assumono i diritti e gli obblighi indicati nel Regolamento, impegnandosi in particolare a versare l'importo sottoscritto e a corrispondere le spese dovute con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. I diritti, gli obblighi e gli impegni indicati nel Regolamento si trasmettono ai successivi acquirenti e successori a qualsivoglia titolo delle quote del Fondo.

Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.

Il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione è fissato in 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto informativo da parte della Consob ai sensi dell'art. 94 del citato D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In relazione all'andamento delle adesioni la Società di Gestione può anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni al raggiungimento dell'ammontare del patrimonio indicato all'art. 4.2, alla fine di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato.

La chiusura delle sottoscrizioni è comunicata agli investitori dalla Società di Gestione a mezzo raccomandata A.R. o con pubblicazione di avviso sui quotidiani di cui all'art. 10.3 almeno 15 giorni prima della scadenza del termine massimo o della data di chiusura anticipata.

8.2 Sottoscrizioni concluse fuori sede

L'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 58/98 è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario ovvero all'ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

8.3 Modalità di riparto delle quote in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta

In presenza di richieste superiori all'offerta delle quote la Società di Gestione procede ad effettuare il riparto delle quote secondo l'ordine cronologico sulla base del giorno di presentazione delle richieste di sottoscrizione. Nel caso di richieste presentate nella stessa giornata, il riparto avverrà proporzionalmente all'ammontare delle richieste stesse, nel rispetto comunque dell'ammontare minimo di ciascuna quota, oppure in base all'orario di ricezione delle singole richieste da parte dell'SGR.

Le operazioni di riparto devono concludersi in ogni caso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.

In ogni caso la Società di Gestione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di aumentare, previa comunicazione alla Banca d'Italia, l'ammontare del patrimonio del Fondo in modo da soddisfare le richieste di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta.

Dell'esercizio di tale facoltà, verrà data informativa nell'ambito dell'avviso di chiusura delle sottoscrizioni da pubblicarsi secondo le modalità indicate all'art. 8.1, nonché nella lettera di conferma dell'investimento indirizzata a ciascun investitore ai sensi dell'art. 8.10.

8.4 Ridimensionamento del Fondo

Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60% di quello previsto all'art. 4.2, la Società di Gestione si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di procedere al ridimensionamento del Fondo. La Società di Gestione, entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di offerta, invia ai sottoscrittori una raccomandata A.R. per informarli del ridimensionamento e della loro facoltà di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di ridimensionamento.

Qualora uno o più sottoscrittori comunichino il loro recesso alla Società di Gestione e a seguito di tale recesso il patrimonio del Fondo scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la Società di Gestione avrà la facoltà di proporre ai sottoscrittori, che non hanno esercitato il diritto di recesso, l'acquisto di nuove quote sino al raggiungimento dell'ammontare stabilito. I sottoscrittori interessati dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Definito l'ammontare iniziale del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione procede nel corso della vita del Fondo e comunque nel più breve tempo possibile all'adeguamento dell'art. 4.2.

Qualora viceversa le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti a raggiungere il limite stabilito per il ridimensionamento, la Società di Gestione si regolerà come indicato all'articolo seguente.

8.5 Decisione di non ridimensionare il Fondo

Nel caso in cui la Società di Gestione decida di non ridimensionare il Fondo, non procede al richiamo degli impegni di cui al successivo paragrafo, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni. Gli impegni dei sottoscrittori sono conseguentemente dichiarati decaduti.

8.5.1. - Comunicazioni alla CONSOB e all'Organo di Vigilanza

La Società di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico comunica alla Consob e alla Banca d'Italia la decisione di non procedere al ridimensionamento del Fondo e quindi al richiamo degli impegni nei confronti dei sottoscrittori.

8.6 Durata del periodo di richiamo degli impegni

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni oppure, qualora si debba ricorrere al riparto delle quote, dalla data di ultimazione del riparto con le modalità e nei termini di cui all'art. 8.3.

Gli impegni dei sottoscrittori esclusi, in sede di riparto, dall'assegnazione delle quote saranno considerati decaduti. La Società di Gestione provvederà ad informare i sottoscrittori dell'avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla data di completamento della procedura di riparto. Il versamento relativo alle quote assegnate deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalle date sopraindicate. Sino alla scadenza del periodo di richiamo, ossia fino ad avvenuto pagamento, le quote assegnate a fronte delle domande di sottoscrizione sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

8.7 Mezzi di pagamento

Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle quote può essere effettuato come segue:

- mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital, presso la Banca Depositaria;
 - a mezzo assegni:
 - assegno bancario, non trasferibile, esclusivamente tratto dall'intestatario della sottoscrizione, all'ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital;
 - assegno circolare, non trasferibile, all'ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital.
 - versamento del corrispettivo, in Euro, mediante contanti, se la domanda è presentata direttamente alla SGR.
- Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine, con riserva dell'effettivo incasso. In caso di mancato "buon fine", la SGR liquida le quote assegnate e si rivale sul ricavato, salvo il maggior danno.

Per gli assegni i giorni di valuta decorrono dal versamento dei medesimi presso la Banca Depositaria.

Nel caso di versamento a mezzo assegni la Società di Gestione e gli altri soggetti incaricati del collocamento delle quote provvedono entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, a versare gli stessi presso la Banca Depositaria in un deposito fruttifero cumulativo fino al momento del richiamo degli impegni di cui all'art. 8.6, data in cui sarà trattenuta la quota capitale a favore della Società di Gestione, mentre gli interessi maturati, al netto delle imposte, saranno retrocessi ai singoli sottoscrittori. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla Banca Depositaria.

8.8 Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti

I versamenti a fronte delle quote sottoscritte devono essere eseguiti presso la Banca Depositaria, per il tramite delle banche incaricate del collocamento a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital.

8.9 Procedure di recupero a fronte di mezzi di pagamento insoluti

La Società di Gestione ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, in particolare con riferimento all'ammontare del Fondo, all'eventuale ridimensionamento del Fondo stesso e all'eventuale riparto.

8.10 Conferma dell'avvenuto investimento

A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'operatività del Fondo, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto investimento. Nella lettera vengono indicati:

- l'importo lordo dell'investimento;
- l'importo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizione;
- l'importo netto investito;
- il numero di quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte.

8.11 Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

8.12 Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti

La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti dopo il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Società di Gestione deve:

- dare preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'attività disinvestita;
- dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati tramite pubblicazioni sui quotidiani a diffusione nazionale indicati all'art. 10.3, precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni quota, il numero della cedola da presentare per l'incasso e la data di messa in pagamento del rimborso.

Art. 9 Regime delle spese

9.1 Costi e spese a carico del Fondo

I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

9.1.1 - Compenso annuo spettante alla Società di Gestione

La commissione annua spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta, è pari al 2,5% su base annua ed è corrisposta in 2 rate semestrali anticipate. Essa viene applicata al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione semestrale ovvero dall'ultimo rendiconto annuale, computando gli investimenti in strumenti finanziari non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate. Per il primo semestre o frazione di semestre la commissione è commisurata all'importo dei versamenti acquisiti.

9.1.2 - Compenso annuo spettante alla Banca Depositaria

Il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per le funzioni da questa svolte è pari allo 0,125% con un minimo di euro 65.000; tale compenso viene prelevato dal Fondo in via semestrale anticipata.

9.1.3 - Oneri inerenti all'acquisizione, alla dismissione ed alla sub custodia delle attività del Fondo

Tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali, a titolo di esempio non esaustivo: commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte e spese di trasferimento, oltre agli oneri relativi alla sub custodia delle attività del Fondo.

9.1.4 - Spese di pubblicazione

Tutte le spese per le pubblicazioni su quotidiani previste dalla normativa vigente e i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o comunque al collocamento delle quote.

9.1.5 - Spese di revisione

Le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione) e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali.

9.1.6 - Oneri finanziari

Oneri finanziari connessi con i debiti assunti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative.

9.1.7 - Spese legali, giudiziarie e professionali

Spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, nonché le eventuali ulteriori spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi comprese le spese di "due diligence" legali, fiscali, contabili, business, tecnologiche ed ambientali relative ai singoli investimenti.

9.1.8 - Oneri fiscali

Oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

9.1.9 - Contributo di Vigilanza

Il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

9.1.10 - Valuta di Regolamento

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo delle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

9.2 Spese a carico della Società di Gestione

Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese: le spese di impianto e di acquisizione dei necessari beni strumentali, le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio, le eventuali spese di pubblicità e di promozione per il collocamento delle quote del Fondo.

Sono inoltre a carico della Società tutte quelle spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

9.3 Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori

9.3.1 Altri rimborsi spese

Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per:

- l'emissione dei certificati, nella misura di euro 100 per ogni certificato fisico emesso come specificato all'art. 7;
- le imposte di bollo quando dovute;
- le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo;
- le eventuali imposte, tasse e oneri che per Legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote;
- le eventuali commissioni di collocamento da riconoscere a terzi nella misura massima dell'1,25%.

Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti.

In nessun caso i soggetti collocatori possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

Art. 10 Calcolo e pubblicazione del valore della quota

10.1 Criteri di valutazione del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è determinato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabilite dalla Banca d'Italia.

I partecipanti possono in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia di tali criteri di valutazione facendone richiesta alla Società di Gestione.

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre.

10.2 Calcolo del valore unitario della quota

Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è calcolato una volta ogni semestre ed è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo quanto previsto nel precedente art. 10.1 - suddiviso per il numero delle quote emesse.

10.3 Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario delle quote calcolato come indicato all'articolo precedente deve essere pubblicato due volte l'anno sui seguenti tre quotidiani a diffusione nazionale: "Il Sole 24 Ore", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera".

Qualora in futuro detti quotidiani non mantengano la "diffusione nazionale" sarà facoltà della Società di Gestione, previa apposita informativa al pubblico, di effettuare dette pubblicazioni su altri quotidiani.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di rendere noti al pubblico il valore della quota e i documenti di cui al successivo art. 11.1 attraverso ulteriori mezzi informativi (a titolo di esempio "internet") messi in futuro a disposizione dalla tecnologia.

E' facoltà della Società di Gestione di rinviare le pubblicazioni del valore unitario della quota in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili.

Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso i tre quotidiani sopra indicati, i partecipanti.

Art. 11 Scritture contabili

11.1 Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito

In aggiunta alla scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, e con le stesse modalità, la Società di Gestione deve redigere:

- il libro giornale del Fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al Fondo;
- il rendiconto della gestione del Fondo, nel quale debbono essere indicati i parametri prescelti dal Fondo ai fini della confrontabilità dei risultati, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo di relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, entro 30 (trenta) giorni della fine di ogni semestre.

Il rendiconto della gestione del Fondo e la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo debbono essere tenuti a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società di Gestione e sono messi a disposizione del pubblico entro 30 (trenta) giorni dalla loro redazione.

L'ultimo rendiconto della gestione e l'ultima relazione semestrale saranno inoltre tenuti a disposizione del pubblico nella Sede Legale della Banca Depositaria e in tutte le Filiali capoluogo di regione delle banche collocatrici.

Gli investitori hanno diritto a chiedere e di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti. Ulteriori copie potranno essere fornite agli investitori contro pagamento delle spese di stampa e di spedizione.

Art. 12 Modifiche Regolamentari

12.1 Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti

Le modifiche al Regolamento vengono adottate nell'esclusivo interesse dei partecipanti in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l'istituto del Fondo comune d'investimento mobiliare chiuso. Esse vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e vengono sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è attribuita una delega permanente ad un Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare.

Il testo così modificato ed approvato dalla Banca d'Italia viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

12.2 Pubblicazione delle modifiche regolamentari

Le modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, sono pubblicate sui quotidiani indicati all'articolo 10.3.

Copia della versione modificata del Regolamento viene inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta dalla Società di Gestione.

Art. 13 Liquidazione del Fondo

13.1 Cause di liquidazione

La liquidazione del Fondo può avere luogo:

- ad iniziativa della Società di Gestione con delibera dell'Assemblea nell'interesse dei partecipanti;
- per scadenza del termine di durata del Fondo;
- in caso di scioglimento della Società, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra Società.

13.2 Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione

La Società di Gestione con delibera assembleare può decidere la liquidazione del Fondo nell'interesse dei possessori delle quote quando si verificano circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio ai portatori di quote. Il Fondo viene altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione.

A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della normativa vigente.

13.2.1 - Modalità inerenti alla liquidazione

La Società di Gestione:

- informa la Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea dei soci che dovrà deliberare in merito, dando poi informativa dell'avvenuta delibera alla Banca d'Italia stessa;
- a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui all'art. 13.2.2 provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
- terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il piano di riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività liquide ed il numero delle quote in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo detratto l'importo da attribuire alla Società di Gestione secondo le modalità di ripartizione indicate all'art. 13.6 del presente Regolamento;
- la società di revisione di cui all'art. 15 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla espressione di un giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della normativa vigente, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria nonché in tutte le filiali di quest'ultima. Ogni partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

La Banca Depositaria provvede su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione; in caso le quote del Fondo siano rappresentate da certificato fisico la Banca Depositaria liquiderà le somme spettanti solo a fronte della presentazione di una domanda dell'avente diritto corredata dal certificato stesso.

I proventi derivanti dalla liquidazione finale non riscossi si prescrivono in favore della Società di Gestione come precisato all'art. 13.14.

13.2.2- Pubblicità inerente alla liquidazione

La delibera di liquidazione del Fondo è pubblicata sui quotidiani a diffusione nazionale di cui all'art. 10.3 per tre volte a distanza di una settimana. Sugli stessi quotidiani è data pubblicità dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso.

13.3 Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata

13.3.1- Ripartizione dei proventi e del risultato netto della gestione

Alla scadenza del termine di durata del Fondo ha luogo la ripartizione tra i partecipanti e la Società di Gestione dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.

La Società di Gestione si riserva ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento la facoltà di richiedere alla Banca d'Italia, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del Fondo, un ulteriore periodo strettamente necessario per condurre a termine le operazioni di rimborso. A tal fine la Società di Gestione invia all'Organo di Vigilanza la relativa richiesta almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata del Fondo, corredando la medesima di un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori, nel quale vengono illustrati nel dettaglio i tempi e le modalità con cui vengono poste in essere le rimanenti operazioni di realizzo.

13.4 Possibilità di rimborso parziale

La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione.

13.5 Risultato della gestione del Fondo

Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto fra l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato dai proventi distribuiti e dagli eventuali rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo.

13.6 Modalità di ripartizione del risultato netto della gestione

Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene ripartito come segue:

- alla Società di Gestione compete un compenso pari al 20% (venti per cento) del risultato eccedente l'obiettivo di rendimento minimo prefissato al successivo art. 13.7;
- ai partecipanti compete, pro-quota, il riparto dell'attivo netto liquidato, detratto il compenso assegnato alla Società di Gestione.

13.7 Riferimento per l'individuazione del risultato minimo obiettivo

Il tasso di rendimento prefissato ed individuato come risultato minimo obiettivo è pari al tasso d'interesse semplice annuo del 3,5% (trevirgolacinque per cento) calcolato a decorrere dalla data di chiusura delle sottoscrizioni.

13.8 Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale

Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale gli investitori che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine del periodo di grazia eventualmente richiesto alla Banca d'Italia per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

13.9 Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale

I proventi sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 13.6, non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo.

13.10 Modalità inerenti alla liquidazione

Dopo l'avviso sui quotidiani e la comunicazione alla Banca d'Italia dell'inizio della procedura di liquidazione di cui ai successivi articoli 13.11 e 13.12, la Società di Gestione segue la procedura indicata all'art. 13.2.1 per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell'attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione e pubblicità dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle quote, le somme non riscosse, la prescrizione dei proventi non riscossi.

13.11 Pubblicità del risultato della gestione e delle modalità di ripartizione

Sui quotidiani a diffusione nazionale dove è pubblicato il valore della quota di cui all'art. 10.3 deve essere dato avviso:

- dell'inizio della procedura di liquidazione;
- dell'eventuale concessione del periodo di grazia da parte della Banca d'Italia;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

13.12 Comunicazioni all'organo di Vigilanza

Contestualmente alla pubblicazione sui quotidiani di cui al punto precedente, deve essere data comunicazione alla Banca d'Italia:

- dell'inizio della procedura di liquidazione;
- del piano di smobilizzo predisposto dalla Società di Gestione, nel caso di richiesta di un periodo di grazia, come indicato all'articolo 13.3.1;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Inoltre la Società di Gestione invia alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione accompagnato dalla relazione.

13.13 Divieto di ulteriori investimenti alla scadenza della durata del Fondo

Alla scadenza del periodo di durata del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.

13.14 Prescrizione dei proventi derivanti dalla liquidazione finale

I proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo non riscossi dagli aventi diritto si prescrivono a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato al successivo articolo 13.15.

13.15 Conclusione della procedura di liquidazione

La procedura di liquidazione si conclude con l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione dell'avvenuto riparto.

Art. 14 Conflitti di interesse

Fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di investimento in cui la SGR abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei partecipanti.

Art. 15 Revisione contabile

La contabilità della Società di Gestione e del Fondo comune è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'Albo speciale delle società di revisione. I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della Banca Depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo comune.

Art. 16 Foro competente

Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, per la soluzione delle controversie fra i partecipanti al Fondo e la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

CREDEM
Venture
capital

Credem Private Equity SGR S.p.A.
Cap. Soc. Euro 1.500.000 i.v.
C.F., P.IVA, Reg. Imp. RE 02008670354
R.E.A. 242941
Iscritta all'Albo delle SGR al n.158

Sede Legale
Via Che Guevara, 4
I-42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 323123
Fax 0522 983908

Sede Operativa
Via Monte di Pietà, 23
I-20121 Milano
Tel. 02 86311511-2-3-4
Fax 02 82804734
mail: info@credempriveq.it

Gruppo Bancario "Credito Emiliano" - Credem